



Ministero dell' Economia e delle Finanze

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, (di seguito il Testo Unico), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l’articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell’azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

VISTO l’articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;

VISTO il comma 1-ter dell’art. 28 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, in forza del quale, al fine di dare attuazione al Programma nazionale delle Autostrade del mare, è prorogata l’attività della società Rete autostrade mediterranee S.p.A. (di seguito RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso

Ministero, che esercita, pertanto, il controllo analogo sulla società, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del Testo Unico;

RILEVATO che RAM, in forza del richiamato comma 1-ter dell'art. 28 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, è partecipata totalitariamente dal Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO lo statuto di RAM e, in particolare, l'articolo 3 sull'oggetto sociale il quale prevede che la società svolge le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi e di trasporto denominato "Programma autostrade del mare" previsto dal Piano Generale Trasporti e che, agendo quale struttura operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge ogni altra attività connessa alla realizzazione del suddetto sistema integrato di servizi di trasporto;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del Testo Unico, in forza del quale "*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2*";

VISTA la nota n. 34866 del 15 settembre 2017 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto, in relazione alla partecipazione in RAM, che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto RAM:

- rientra nei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e d) del Testo Unico, producendo servizi strumentali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, connessi all'attuazione del Programma Autostrade del Mare. I servizi sono resi in condizioni di indipendenza e di terzietà, necessarie ad assicurare alla collettività di riferimento, in regime di non discriminazione, l'omogeneità di accesso che imprese private non potrebbero garantire;
- RAM possiede le competenze specialistiche non possedute dal Ministero stesso al proprio interno, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività inerenti l'attuazione del Programma delle Autostrade del Mare e dispone di una organizzazione aziendale snella senza aver mai superato i parametri fisiologici del normale andamento gestionale con costante presidio dei rischi per garantire il proprio equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, non ricadendo pertanto in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo

5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

DECRETA

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in RAM S.p.A.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmatario1